

Asja Ambiente Italia S.p.A.

Sede legale: Corso Vinzaglio 24, 10121 Torino,
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 06824320011
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 56.624.000 i.v.

Avviso di convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni (i “**Portatori dei Titoli**”) del prestito obbligazionario denominato «*ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. 6.75% 2015 – 2023*» di nominali euro 12.000.000 codice ISIN IT0005091035 (il “**Prestito Obbligazionario**”), emesso da Asja Ambiente Italia S.p.A. (la “**Società**”) in data 3 marzo 2015, sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) per il giorno 3 dicembre 2019, alle ore 10:00, presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Milano Via Clerici 1 in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 dicembre alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”) in modo tale da allinearne alcune previsioni a quelle dei regolamenti degli emittenti tre prestiti obbligazionari, sull’emissione dei quali la Società ha positivamente deliberato in data 22 novembre 2019, secondo i termini descritti nell’allegato regolamento del prestito che evidenzia le modifiche che si intendono apportare al Regolamento;
2. deliberare inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 novembre 2019, (la “**Record Date**”) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell’Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Torino, 25 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE PROPOSTE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. – ~~6,75~~6,90% - 2023»
DI NOMINALI EURO 12.000.000
CODICE ISIN IT0005091035

Asja Ambiente Italia S.p.A.
Sede legale: Corso Vinzaglio, 24, Torino
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 06824320011
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € ~~14.156.000~~56.624.000 i.v.

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto qui non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente per il Calcolo**” indica la società Emittente.

“**Agenzia di Rating**” si intende [CRIF Cerved Rating Agency S.p.A.](#) con sede in ~~Bologna, via Fantin, 1-3, San Donato Milanese, via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B.~~

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

~~“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.~~

“**Atto di Pegno**” ha il significato di cui all’Articolo 22.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione [legale](#) ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di ~~Reconta~~ Ernst & Young S.p.A. ~~(o equivalente società di revisione).~~

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

~~“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).~~

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di ~~Reconta~~ Ernst & Young S.p.A. ~~(o equivalente società di revisione)~~.

“**Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti**” si intendono congiuntamente il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli 2, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Spoleto, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia e il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100340) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 21 ottobre 2009 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Ascoli Piceno e denominato Relluce (Ascoli), di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli 2**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 101426) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 7 dicembre 2011 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Ascoli Piceno e denominato Ascoli Piceno 2, di potenza pari a 660 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Spoleto**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100454) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 14 settembre 2010 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Spoleto e denominato Spoleto, di potenza pari a 844 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100277) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 8 luglio 2009 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Tavullia (PU) e denominato Tavullia, di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100508) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 20 aprile 2011 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Tavullia (PU) e denominato Tavullia 2, di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Crediti ~~verso collegate~~Verso Collegate**” indica la voce B.III.2.b. Crediti verso imprese del bilancio individuale dell’Emittente, in particolare alla data del 31/12/~~2014~~2018 i crediti verso Poligrow Colombia ~~per circa € 10.800.000, Ltda per Euro 403.737, i crediti verso~~ Poligrow Inversiones per ~~circa € 7.800.000 e ETR Oleos per € 1.836.295, per un massimo totale di € 20.500.000.~~Euro 14.364.788, i crediti verso Pianobio s.r.l. per Euro 225.000 e i crediti verso R.T.I. Asja Ambiente Italia S.p.A. & Elettrogas s.r.l. per Euro 15.000.

“**Data di Calcolo**” si intende il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Verifica**” indica ~~la data~~ il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2020, in cui sono calcolati e verificati i ~~Parametri~~ Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, ~~intendendosi il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2015~~, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2020, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che indichi i Covenant Finanziari attestando il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente (anche ai fini dell’applicazione del Tasso di Interesse Variato), completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B ~~-8-~~ 10) del conto economico corrispondente alla voce dell’~~articolo~~ articolo 2425 del codice civile), riclassificato in modo da contenere i ricavi da plusvalenze, sulla base dello schema di conto economico del ~~Bilancio~~ Bilancio Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani e tenendo in considerazione il periodo di 12 mesi antecedenti alla Data di Pagamento appena trascorsa.

“**Emittente**” indica Asja Ambiente Italia S.p.A., con sede in Corso Vinzaglio, 24, Torino, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06824320011, capitale sociale pari ad Euro ~~14.156.000~~ 56.624.000 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette ~~influiscono~~ o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente ~~stessa di servire il debito derivante dal Prestito~~ stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dai Titoli.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, ~~il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), paragrafo (viii) e che non costituisca un Evento di~~

~~Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un'ulteriore variazione del Tasso di Interesse.~~

~~“Evento di Violazione dei Parametri Finanziari” indica la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Parametri Finanziari indicati nell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) paragrafo (viii).~~

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“Finanziamento MPS” indica il finanziamento bancario concesso da MPS Capital Services S.p.A. e IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. all’Emittente in data 16 aprile 2009, per un importo pari ad Euro 18.000.000 ed avente scadenza al 16 ottobre 2016.

“Finanziamento Unicredit” indica il finanziamento bancario concesso da Unicredit S.p.A. all’Emittente in data 21 ottobre 2013, per un importo pari ad Euro 7.500.000 ed avente scadenza al 30 aprile 2018.

“Garanzie” indica congiuntamente l’Atto di Pegno ed i Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“Indebitamento Consentito” indica ~~l’Indebitamento Esistente maggiorato del 40 per cento~~una Posizione Finanziaria Netta pari ad euro [250] milioni.

~~“Indebitamento Esistente” indica, in relazione all’Emittente, l’Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione risultante dal bilancio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2013 oltre all’indebitamento Finanziario derivante dalla presente operazione.~~

“Indebitamento Finanziario” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo (per chiarezza, al netto di garanzie attive rilasciate da terzi per garantire obblighi di soggetti terzi nei confronti dell’Emittente o di altre società del Gruppo) assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;

- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere ~~fatte~~ poste in essere senza ~~esplicita~~ preventiva approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni di vendita, ~~concessione in locazione, trasferimenti o disposizione~~ trasferimento o disposizione di Beni dell’Emittente o di altre società del Gruppo, qualora ~~il valore cumulativo di dette operazioni (per l’intera durata del Prestito) sia inferiore ad Euro 13.000.000; a tali fini per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente oggetto di vendita, locazione, trasferimento o disposizione~~ (i) ricentrino nelle Operazioni Previste dal Piano; ovvero, in ogni caso, (ii) il cui corrispettivo ricevuto dall’Emittente o dalla diversa società del Gruppo sia pari o superiore al valore contabile al quale il relativo Bene è iscritto nell’ultimo bilancio dell’Emittente o della diversa società del Gruppo approvato precedentemente alla relativa operazione;
- (v) investimenti nello sviluppo di impianti eolici, fotovoltaici, a biogas, a FORSU per la produzione di biometano o di energia elettrica e/o altre tipologie di impianti di produzione di energie rinnovabili, da parte dell’Emittente e/o acquisizione di impianti ~~eolici e/o a biogas~~ delle medesime tipologie citate già realizzati e pienamente funzionanti anche attraverso operazioni di acquisto di partecipazioni societarie, acquisto di ramo di azienda e/o altre operazioni straordinarie.

“**Operazioni Previste dal Piano**” si intendono le operazioni descritte in Allegato A.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

~~“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.~~

~~“**Partecipate Italia**” si intendono le società del Gruppo diverse dall’Emittente comprese nel Consolidato che siano costituite in Italia.~~

“**Patrimonio Netto o PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal ~~Bilancio~~Bilancio Consolidato: “*Capitale sociale*”, “*Riserva legale*”, “*Riserva soprapprezzo azioni*”, “*Riserva statutaria*”, “*Riserva di traduzione*”, “*Altre Riserve*”, “*Utili*”, “*Debito verso soci per finanziamenti e l’Utile del Periodo*” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria dell’Emittente, predisposta in conformità ai principi contabili nazionali italiani, con espressa sterilizzazione dell’effetto della componente “riserva di conversione” dal calcolo del PN. In particolare, tale sterilizzazione comporta, al solo fine della determinazione del PN ai fini del calcolo dei Covenant Finanziari, l’applicazione dei cambi valutari in essere alla data del 31/12/2018.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Piano Industriale**” si intende il piano industriale dell’Emittente per gli anni 2019-2028.

“**Posizione Finanziaria Netta**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal ~~Bilancio~~Bilancio Consolidato:

- ~~+~~ (+) D.1) obbligazioni ordinarie;
- ~~+~~ (+) D 2) obbligazioni convertibili;
- ~~+~~ (+) D 3) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interessi;
- ~~+~~ (+) D 4) debiti verso banche;
- ~~+~~ (+) D 5) debiti verso altri finanziatori;
 - ~~+~~ meno (dall’attivo)
 - ~~+~~ C III 6) altri titoli
- (+) D 10) debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
 - ~~+~~ C IV disponibilità liquide.
- (+) Impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) debiti tributari non correnti e/o rateizzati su base pluriennale, al netto di garanzie rilasciate in favore dell’Emittente o di società del Gruppo da parte di terze parti a copertura delle passività;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- (-) attività finanziarie prontamente liquidabili ed investment grade acquistate nell’ambito di gestioni patrimoniali (con un minimo del 95% di strumenti di debito);
- (-) C IV Disponibilità liquida cassa;

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 aprile 2015.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Re Rebaudengo**” si intende il Dottor Agostino Re Rebaudengo, nato a Torino il 07/03/1959, residente a Torino in corso Galileo Ferraris 79, c.f. RRBGTN59C07L219K.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. ~~16190~~[20307](#) del ~~29 ottobre 2007~~, [15 febbraio 2018](#), come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico [consolidato](#) dell’Emittente predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Situazione Semestrale**” si intende la situazione economico-finanziaria [consolidata](#) dell’Emittente [e delle società da essa controllate](#) al 30 giugno di ogni anno.

“**Tasso di Interesse**” ~~ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine ovvero il Tasso di Interesse Variato come definiti~~ nell’Articolo ~~7.7~~ (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente [o ad altre società del Gruppo](#):

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o di altra società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 12.000.000 (dodicimilioni/00) denominato «*Asja Ambiente Italia S.p.A. ~~-6,75-~~ 6,90% - 2023*», è costituito da n. 120 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (i “**Titoli**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del ~~“Regolamento recante la disciplina dei servizi~~ Provvedimento in materia di “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del ~~22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010, 13 agosto 2018.~~ Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso il 2 marzo 2015 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“Data di Godimento”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31/10/2023 (la “Data di Scadenza”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) al tasso fisso nominale annuo lordo ~~(il “Tasso di Interesse”)~~ pari al: ~~(i) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 6,75% (sei virgola settantacinque per cento) (il “Tasso di Interesse Iniziale”);~~ pari al 6,90% (sei virgola novanta per cento) (il “Tasso di Interesse Iniziale”).

~~(ii) — a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);~~

~~(iii) — a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (viii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.~~

~~Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio dell’Emittente chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.~~

~~L’Emittente renderà disponibile ad ogni Data di Calcolo nel corso della durata del Prestito un’Attestazione di Conformità contenente, tra l’altro, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ai dati risultanti dal bilancio dell’Emittente chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.~~

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato o diminuito per il valore sotto indicato (il tasso di Interesse Iniziale quale aumentato o diminuito ai sensi del presente Articolo 7, il “Tasso di Interesse Variato”) sulla base di quanto sotto riportato:

<u>DATE DI CALCOLO</u>	<u>PFN/EBITDA</u>	<u>Aumento o diminuzione % rispetto a Tasso di Interesse Iniziale</u>	<u>Tasso di Interesse Variato</u>
------------------------	-------------------	---	-----------------------------------

<u>2020-2021</u>	<u>≥ [7]x</u>	<u>+ [0,25]%</u>	<u>[□]%</u>
<u>2022-2027</u>	<u>≥ [6]x</u>	<u>+ [0,25]%</u>	<u>[□]%</u>
<u>2020-2021</u>	<u>≥=[5]x e <[6]x</u>	<u>- [0,25]%</u>	<u>[□]%</u>
<u>2020-2021</u>	<u><[5]x</u>	<u>- [0,50]%</u>	<u>[□]%</u>
<u>2022-2027</u>	<u>≥=[4]x e <[5]x</u>	<u>- [0,25]%</u>	<u>[□]%</u>
<u>2022-2027</u>	<u><[4]x</u>	<u>-[0,50]%</u>	<u>[□]%</u>

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica all'interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Verifica nella Dichiarazione sui Covenant nel caso in cui gli stessi siano, a ciascuna Data di Calcolo all'interno dei valori soglia.

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA e che, nel caso di relativo aumento, tale aumento si applicherà automaticamente a meno che la violazione del Covenant Finanziario PFN/EBITDA esistente ad una Data di Calcolo sia stata sanata alla relativa Data di Verifica e la relativa Dichiarazione sui Covenant, [certificata dal revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010], confermi tale circostanza. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire

dalla Data di Pagamento che cade il 31 ottobre 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'~~allegato A~~[Allegato B](#).

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Re Rebaudengo risulti inferiore al ~~75~~[51](#)% (~~settanta e cinque~~[cinquantuno](#) per cento).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno ~~20 (venti) giorni~~[30 \(trenta\) Giorni Lavorativi](#);
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) ~~—diverso dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) paragrafo (viii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari,~~ a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno ~~15~~[30](#) giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi di perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo ~~che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo~~ il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro ~~200.000 (duecentomila)~~ 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro ~~200.000 (duecentomila)~~ 250.000 (duecentocinquantamila/00);
 - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro ~~200.000 (duecentomila)~~ 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del ~~bilancio di esercizio dell'Emittente~~ Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

Resta inteso che nel caso di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), salva la prelazione derivante dalle Garanzie, il rimborso dei Titoli sarà subordinato al previo rimborso del Finanziamento MPS e del Finanziamento Unicredit.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente non avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato dei Titoli.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e (salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'Articolo 9) non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altra società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del Codice Civile, né vendere, concedere in locazione, trasferire od altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni per importi superiori, per tutta la durata dei Titoli, al 10% del totale degli attivi consolidati, e purché tali operazioni vengano realizzate a valori di mercato (le "Operazioni Vietate");
- (iii) fare in modo che i Crediti Verso Collegate attive in settori diversi dal biogas, FORSU, eolico e fotovoltaico, per tutta la durata del Prestito, non determinino un'esposizione creditoria dell'Emittente superiore ~~al limite massimo di Euro 22.000.000~~ all'importo usato nella relativa definizione al 31 dicembre 2018;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 30 Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (vi) rendere disponibili, attraverso il sito internet dell'Emittente, ai Portatori dei Titoli, ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
- a) entro il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno:
- indicazione della posizione finanziaria netta ~~(sulla base del Bilancio e relativa alle Partecipate Italia)~~ individuale e consolidata;
 - indicazione del fatturato ~~mensile~~ (con dettaglio Italia ed Estero) ed Ebitda trimestrale (con dettaglio su base mensile) e di quello progressivo da inizio di ciascun anno ~~(sulla base del Bilancio e relativo alle Partecipate Italia)~~ nonché il relativo confronto con quanto previsto nel budget individuale e consolidato, anche a carattere gestionale;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti (inserimenti e/o sostituzione di key manager, scostamenti/ritardi su esecuzione del Piano Industriale, etc) circa l'andamento dell'Emittente e delle ~~Partecipate Italia~~ società da essa controllate e collegate rispetto al relativo budget di cui al successivo punto c) ed al piano industriale 2019-2028, in particolare;
1. Key financials (fatturato, Ebitda, indebitamento e PFN)

2. [Quota export \(fatturato prodotto all'estero\)](#)
3. [Progetto emissione: stato di avanzamento rispetto al Piano Industriale \(scostamenti/ritardi\)](#);
- b) ~~annualmente~~, entro il 15 ottobre di ogni anno la Situazione Semestrale ~~dell'Emittente~~ e la descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente;
- c) annualmente, entro ~~trenta giorni dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo~~ [ciascuna Data di Verifica](#):
- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio;
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente;
 - eventuale business plan aggiornato dell'Emittente;
- = [Dichiarazione sui Covenant](#).
- (vii) a redigere in formato elettronico i file di monitoraggio economico-finanziario per l'aggiornamento del rating da parte dell'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vi) c);
- (viii) far sì che, a ciascuna Data di ~~Calcolo~~ [Verifica](#) e con riferimento ai dati risultanti dal ~~Bilancio Consolidato~~ chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di ~~Calcolo~~ [Verifica](#), siano rispettati i seguenti ~~parametri covenant~~ finanziari (i "~~Parametri Covenant Finanziari~~"):
- (a) PFN/PN ~~<-3,0 fino al 2014~~ [<\[3\] nel corso del 2019;](#)
[<\[3\] nel corso del 2020;](#)
[<\[3\] nel corso del 2021;](#)
~~<2,0~~ [<\[2,5\]](#) dal ~~2015~~ [2022](#).
- (b) PFN/Ebitda ~~<-5,0~~ [<\[8\] nel corso del 2019;](#)
[<\[8\] nel corso del 2020;](#)
[<\[8\] nel corso del 2021;](#)
[<\[7\] nel corso del 2022;](#)
[<\[6,5\] dal 2023;](#)
- (c)
- [PFN](#) [\[250\] milioni di Euro](#) fino al ~~2014~~ [2022](#);

~~<4,0~~ [200] milioni di Euro dal ~~2015-2023~~.

~~Rimane inteso che il superamento dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (Interessi);~~

- (ix) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (x) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti rilevanti della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (xi) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- ~~(xii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;~~
- (xii) ~~(xiii)~~ fornire all'Agenzia di Rating tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xiii) ~~(xiv)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, ogni altro evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiv) ~~(xv)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) ~~(xvi)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xvi) ~~(xvii)~~ non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvii) ~~(xviii)~~ porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;

- (xviii) ~~(xix)~~ rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xix) ~~(xx)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xx) ~~(xxi)~~ fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge e per i crediti derivanti dal Finanziamento Unicredit e dal Finanziamento MPS;
- (xxi) ~~(xxii)~~ far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxii) entro e non oltre 20 giorni dalla Data di Verifica in cui venga inviata una Dichiarazione sui Covenant che determini l'applicazione di un Tasso di Interesse Variato in aumento, sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Portatori dei Titoli il piano degli investimenti ed il piano finanziario, fermo restando che la relativa approvazione non potrà essere irragionevolmente negata e che la mancata approvazione costituirà un Evento Rilevante;
- (xxiii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto i Portatori dei Titoli di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze e che quindi possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxiv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- ~~(xxv) rendere disponibile l'Attestazione di Conformità ai termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 7;~~
- (xxv) ~~(xxvi)~~ utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare l'ultimazione del parco colico Matera II;
- (xxvi) porre in essere ogni attività necessaria od utile al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave così come riportato nell'organigramma rappresentato; in caso di cambio del management, dovranno essere garantite le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxvii) ~~comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "Comunicazione di Variazione Tasso"), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari"); a garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l'integrità delle proprie strutture, assets fisici od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del regolamento dei Titoli, ivi comprese le~~

assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O - Director & Officer Insurance);

- (xxviii) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per l'intera durata del Prestito;
- (xxix) far sì che, sino alla Data di Scadenza, l'Emittente non proceda al cambio della Società di Revisione, (i) se non con un'altra *big four* (intendendosi alla data odierna: PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG) o (ii) con il parere favorevole Assemblea dei Portatori dei Titoli;
- (xxx) ~~(xxviii)~~ mantenere in essere per tutta la durata del Prestito, il Pegno su Credito in favore dei Portatori dei Titoli ed adempiere puntualmente a tutti gli obblighi previsti dall'Atto di Pegno, ivi compresi quelli diretti a perfezionare e rendere opponibile verso terzi il Pegno su Credito e/o i Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti alle scadenze e con le modalità stabilite all'interno dell'Atto di Pegno.

~~13.~~ **Parametri Finanziari**

13.1. ~~Superamento dei Parametri~~ Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di ~~Calcolo~~ Verifica l'Emittente ritenga che si sia ~~verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri~~ verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) (viii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ~~ed~~ al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 24 (Varie), ove nominato ~~mediante l'Attestazione di Conformità~~, mediante la Dichiarazione sui Covenant con comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia ~~verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri~~ verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) (viii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato e ~~(ii)~~ l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione dell'Attestazione di Conformità all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~ o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite ~~lettera raccomandata con ricevuta di ritorno~~ PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto ~~dell'Attestazione di Conformità della Dichiarazione sui Covenant~~ salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi ~~+0,15 (dieci)~~ 15 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o ~~dei~~ dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Covenant Finanziari ~~e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso)~~ sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~, ovvero ~~dei del~~ del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio ~~arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio sarà~~ formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune ~~(e~~ ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi,

dal ~~Consiglio Arbitrale~~ Presidente della Camera Arbitrale di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà ~~in via rituale e secondo diritto~~ secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

~~Resta inteso che in caso di lodo favorevole ai Portatori dei Titoli, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale.~~

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, (ove nominato), ovvero il soggetto allo scopo designato ~~dall'Assemblea dei~~ Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibera del 5 febbraio 2015 (la "**Deliberazione di Emissione**") iscritta nel registro delle imprese di Torino in data 6 febbraio 2015.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

~~Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dai Portatori dei Titoli sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in cui i Portatori dei Titoli siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.~~

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Garanzie

In data 2 marzo 2015, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli autenticato dal dott. notaio Andrea Ganelli, l'Emittente, in qualità di concedente, ha costituito, nell'interesse dell'Emittente, una pegno sul saldo del conto corrente IBAN IT49 U054 2404 0100 0000 1063 826 acceso a nome dell'Emittente (il “**Pegno su Credito**”) a favore di ciascuno ~~degli~~ Obbligazionisti dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e del presente Regolamento. Ai sensi dell'Atto di Pegno, sul suddetto conto dovranno essere trasferite le somme ivi indicate, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'Atto di Pegno.

Inoltre in pari data, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, rappresentati da Banca Popolare di Bari S.c.p.A., autenticato dal dott. notaio Andrea Ganelli, l'Emittente ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia e del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2, cedendo a favore di ciascuno ~~degli~~ Obbligazionisti dei Portatori dei Titoli, rappresentati da Banca di Bari S.c.p.A., i crediti da esso vantati nei confronti del GSE derivanti dalle rispettive convenzioni di ritiro dell'energia, a garanzia di tutte le obbligazioni dell'Emittente nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e del presente Regolamento.

Resta inteso che, in caso di successiva circolazione dei Titoli, il pegno costituito ai sensi del Pegno su Credito e le cessioni in garanzia di cui ai Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti garantiranno *pro quota* i Portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1995 del Codice Civile.

Il testo del Pegno è allegato al Regolamento come Allegato **BC** ed è consultabile sul sito internet dell'Emittente.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.asja.biz, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A

OPERAZIONI PREVISTE DAL PIANO

Anno	Settore	Impianto	Ubicazione	Capital Gain
2019	Eolico	WPL, Enrico, Laerte	Italia - Puglia	6.000.000 €
2019	Biogas	Shenyang	Cina - Shenyang	7.000.000 €
2020	Forsu	Tuscia	Italia - Tuscania	8.209.982 €
2020	Forsu	Anziobiowaste	Italia - Anzio	8.993.848 €
2021	Forsu	Foligno	Italia - Foligno	14.254.026 €
2022	Forsu	Legnano	Italia - Legnano	11.268.265 €
2023	Forsu	CH4 Energy	Italia - Marsala	25.483.624 €
2023	Forsu	CH4 Energy	Italia - Biancavilla	25.313.624 €

ALLEGATO B

PIANO DI RIENTRO

Data	Piano di ammortamento				Piano di ammortamento singola Obbligazione	
	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
	12.000.000				100.000	
30/04/2015	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2015	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2016	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2016	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2017	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2017	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2018	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2018	11.160.000	1	840.000	7,00%	93.000	7.000
30/04/2019	10.200.000	2	960.000	15,00%	85.000	8.000
31/10/2019	9.240.000	3	960.000	23,00%	77.000	8.000
30/04/2020	8.220.000	4	1.020.000	31,50%	68.500	8.500
31/10/2020	7.200.000	5	1.020.000	40,00%	60.000	8.500
30/04/2021	6.120.000	6	1.080.000	49,00%	51.000	9.000
31/10/2021	5.040.000	7	1.080.000	58,00%	42.000	9.000
30/04/2022	3.840.000	8	1.200.000	68,00%	32.000	10.000
31/10/2022	2.640.000	9	1.200.000	78,00%	22.000	10.000
30/04/2023	1.320.000	10	1.320.000	89,00%	11.000	11.000
31/10/2023	0	11	1.320.000	100,00%	0	11.000

ALLEGATO **BC**

MODELLO DI ATTO DI PEGNO SU CREDITI

CONTRATTO DI PEGNO SU CONTO

TRA

(1) ~~Asja Ambiente Italia S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Corso Vinzaglio, 24, Torino, capitale sociale pari ad Euro 14.156.000,00, codice fiscale partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 06824320011 (la “Società” o il “Costituente”);~~

~~—da una parte—~~

E

(2) ~~[●] (di seguito, “[●]”, la “Banca” ed il “Creditore Pignoratizio”);~~

(3) ~~[●] (“[●]” o “Creditore Pignoratizio” ed unitamente a [●], i “Creditori Pignoratizi”, fermo restando che il termine Creditore Pignoratizio o Creditori Pignoratizi comprenderà qualsiasi futuro sottoscrittore dei Titoli, come di seguito definiti);~~

~~—dall'altra parte—~~

Il Costituente, [●] ed [●] sono di seguito congiuntamente denominati le “Parti” e, singolarmente, una “Parte”.

PREMESSO CHE

(A) ~~la Società intende realizzare un'operazione avente ad oggetto (i) l'emissione di un prestito (il “Prestito”) per un importo massimo complessivo di Euro 12.000.000,00 (dodici milioni/00) denominato “Asja Ambiente Italia S.p.A. — 6,75% — 2015/2023” costituito da n. 120 (centoventi) obbligazioni al portatore (di seguito, i “Titoli”) e (ii) l'ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO (di seguito, l' “Operazione”), come meglio descritta nel regolamento del Prestito allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (il “Regolamento del Prestito”);~~

(B) ~~in data 13 febbraio 2015, le Parti hanno sottoscritto due contratti di sottoscrizione dei Titoli (ciascuno il “Contratto di Sottoscrizione”), ai sensi dei quali la Società si è impegnata ad emettere i Titoli alla Data di Emissione, come di seguito definita e [●] e [●] si sono impegnate a sottoscrivere, rispettivamente, n. 10 (dieci) e n. 110 (centodieci) Titoli ed a versare il relativo prezzo di sottoscrizione ai termini ed alle condizioni ivi indicate;~~

(C) ~~l'obbligo della [●] e di [●] di sottoscrivere i Titoli, è subordinato, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 6 (Condizioni Sospensive) del Contratto di Sottoscrizione, alla costituzione a favore degli stessi di un pegno sul saldo del Conto Oppignorato, come di seguito definito, conto sul quale dovranno essere accreditati dalla Società, *inter alia*, i Crediti GSE (come di seguito definiti), a garanzia delle Obbligazioni Garantite e fino a concorrenza delle stesse;~~

(D) ~~con il presente contratto (il “Contratto”), il Costituente intende costituire pegno in favore dei Creditori Pignoratizi sul saldo del Conto Oppignorato, a garanzia dell'adempimento delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite).~~

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1. Premesse, rubriche e definizioni

(a) ~~Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.~~

(b) ~~Resta inteso che le rubriche degli Articoli sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.~~

1.2. Definizioni

(a) — Salvo quanto diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Contratto hanno il significato agli stessi attribuito nel Regolamento del Prestito.

(b) — In aggiunta a quanto previsto alla precedente Lettera (a), i termini di seguito elencati avranno, ai fini del presente Contratto, il significato di seguito indicato:

“**Banca Depositaria**” indica [●].

“**Condizioni di Liberazione**” indica il verificarsi di tutte le seguenti condizioni, quali comprovate ai Creditori Pignoratizi da parte del Costituente mediante idonea documentazione:

a) — le concessioni comunali relative a tutti gli Impianti abbiano una scadenza successiva alla Data di Scadenza.

b) — la cessione dei crediti da incentivi derivanti da tutti gli Impianti sia stata accettata dal GSE.

“**Conto Oppignorato**” indica il conto corrente bancario IBAN n. IT49 U054 2404 0100 0000 1063 826 acceso ai sensi di separato accordo presso la Banca Depositaria, a nome del Costituente, in qualità di emittente ai sensi del Regolamento del Prestito, ed il cui saldo viene oppignorato a favore dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Contratto.

“**Contratto**” indica il presente contratto di costituzione di pegno, come eventualmente modificato o novato.

“**Convenzioni**” si intendono congiuntamente la Convenzione Ascoli, la Convenzione Ascoli 2, la Convenzione Spoleto, la Convenzione Tavullia e la Convenzione Tavullia 2.

“**Costituente**” indica Asja Ambiente Italia S.p.A.

“**Crediti GSE**” si intendono i crediti derivanti dal Costituente nei confronti del GSE ai sensi delle Convenzioni afferenti a ciascuno degli Impianti.

“**Creditori Pignoratizi**” indica [●] e [●] e qualsiasi futuro Portatore dei Titoli ai sensi del Regolamento del Prestito.

“**Data di Emissione**” indica la data in cui viene emesso il Prestito, ossia il 2 marzo 2015.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno, ossia le date in cui, con riferimento al relativo Periodo di Interessi, viene pagato ciascun Importo della Rata da parte della Società in favore dei Portatori dei Titoli.

“**Evento Rilevante**” indica uno qualsiasi degli eventi indicati all'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

“**Impianti**” indica congiuntamente l'Impianto Ascoli, l'Impianto Ascoli 2, l'Impianto Spoleto l'Impianto Tavullia e l'Impianto Tavullia 2.

“**Impianto Ascoli**” indica l'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 970 KW di titolarità del Costituente, denominato Relluce (Ascoli) sito nel Comune di Ascoli Piceno, in relazione al quale è stata sottoscritta in data 21 ottobre 2009 con il GSE la convenzione per il ritiro dell'energia avente n. istanza: TO 100340 (“**Convenzione Ascoli**”).

“**Impianto Ascoli 2**” indica l'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 660 KW di titolarità del Costituente, denominato Ascoli Piceno 2, sito nel comune di Ascoli Piceno, in relazione al quale è stata sottoscritta in data 7 dicembre 2011 con il GSE la convenzione per il ritiro dell'energia avente n. istanza: TO 101426 (“**Convenzione Ascoli 2**”).

“**Impianto Spoleto**” indica l'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 844 KW di titolarità del Costituente, denominato Spoleto, sito nel comune di Spoleto, in relazione al quale è stata sottoscritta in data 14

settembre 2010 con il GSE la convenzione per il ritiro dell'energia avente n. istanza: TO 100454 (“**Convenzione Spoleto**”);

“**Impianto Tavullia**” indica l'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 970 KW di titolarità del Costituente, denominato Tavullia, sito nel comune di Tavullia (PU), in relazione al quale è stata sottoscritta in data 8 luglio 2009 con il GSE la convenzione per il ritiro dell'energia avente n. istanza: TO 100277 (“**Convenzione Tavullia**”);

“**Impianto Tavullia 2**” indica l'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 970 KW di titolarità del Costituente, denominato Tavullia 2, sito nel comune di Tavullia (PU), in relazione al quale è stata sottoscritta in data 20 aprile 2011 con il GSE la convenzione per il ritiro dell'energia avente n. istanza: TO 100508 (“**Convenzione Tavullia 2**”);

“**Importo della Rata**” indica l'importo risultante dalla somma algebrica tra (i) la quota capitale dei Titoli che dovrà essere rimborsata ai Portatori dei Titoli sulla base di quanto previsto all'articolo 8 (*Rimborso*) del Regolamento del Prestito a ciascuna Data di Pagamento e (ii) gli interessi maturati su tale quota capitale fino a tale Data di Pagamento;

“**Obbligazioni Garantite**” indica tutte le obbligazioni pecuniarie, esistenti o future, del Costituente nei confronti dei Creditori Pignoratizi derivanti, a qualunque titolo, dal Prestito includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-

- (i) — le obbligazioni di rimborso del capitale, per un importo pari ad Euro 12.000.000 (dodici milioni), derivanti dal Prestito;
- (ii) — le obbligazioni di pagamento di interessi corrispettivi o di mora derivanti dal Prestito;
- (iii) — le obbligazioni di pagamento aventi ad oggetto spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso, risoluzione e/o recesso, maggiori oneri, risarcimento di danni, indennizzi, indennità, imposte e/o tasse ovvero altre somme dovute dal Costituente ai Creditori Pignoratizi derivanti dal Regolamento del Prestito e/o dai Titoli;
- (iv) — le obbligazioni di rimborso dei costi, imposte, oneri e spese, incluse quelle legali e notarili, sostenuti dai Creditori Pignoratizi per il recupero di somme agli stessi dovuti ai sensi o per effetto del Regolamento del Prestito e/o dei Titoli;
- (v) — nei limiti ammessi dalla legge, le obbligazioni pecuniarie conseguenti, anche successivamente alla data di adempimento di tutte le obbligazioni indicate ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono, all'eventuale revoca o declaratoria di inefficacia o di inopponibilità, ai sensi delle disposizioni applicabili della Legge Fallimentare, dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo al Costituente derivanti dal Regolamento del Prestito e/o dai Titoli; e
- (vi) — le obbligazioni di rimborso dei costi, oneri e spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti e di ogni altra somma corrisposta dai Creditori Pignoratizi ai fini dell'esecuzione del Pegno sul Saldo del Conto Oppignorato costituito in forza del presente Contratto;

“**Pegno sul Saldo**” ha il significato di cui all'Articolo 2.1 (*Costituzione di Pegno*);

“**Periodo di Garanzia**” indica il periodo compreso tra la Data di Emissione e la data in cui tutte le Obbligazioni Garantite risultano pienamente liberate e non più soggette ai termini di revocatoria fallimentare di cui alla Legge Fallimentare o alla diversa legge regolatrice delle procedure concorsuali applicabile al Costituente;

“**Periodo di Interesse**” indica, in relazione al Prestito il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa);

“**Portatori dei Titoli**” indica congiuntamente i portatori presenti e futuri dei Titoli fino alla Data di Scadenza del Prestito;

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A);

“**Saldo di Conto Corrente**” indica il saldo contabile, se positivo, del Conto Oppignorato;

~~1.3. — Ulteriori norme interpretative~~

~~Nel presente Contratto, salvo che risulti diversamente in modo espresso o dal contesto in maniera esplicita:~~

- ~~(i) — i termini incluso, inclusi, inclusa e incluse devono intendersi seguiti dalle parole a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo; e~~
- ~~(ii) — i riferimenti a lettere, punti, paragrafi e articoli, se identificati con termini che iniziano con lettera maiuscola, devono intendersi come riferimenti a lettere, punti, paragrafi, articoli del presente Contratto.~~

~~2. — COSTITUZIONE DI PEGNO~~

~~2.1. — Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento delle Obligazioni Garantite, con il presente Contratto, il Costituente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2784 e 2800 e ss. del Codice Civile, costituisce irrevocabilmente in pegno, a partire dalla Data di Emissione ed a garanzia delle Obligazioni Garantite, congiuntamente in favore dei Creditori Pignoratizi, che accettano, ogni diritto di credito verso la Banca Depositaria fondato su, o relativo a:~~

- ~~(a) — il Conto Oppegnorato;~~
- ~~(b) — tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato derivanti dai Crediti GSE;~~
- ~~(c) — in aggiunta alle somme di cui alla lettera (b) che precede, tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato, ivi incluse le somme che verranno depositate sul Conto Oppegnorato in futuro dal Costituente ai sensi del presente Contratto od altrimenti, da terzi o per ordine del Costituente;~~
- ~~(d) — gli interessi maturati o maturandi su ciascuno degli ammontari descritti dalle precedenti lettere (a), (b) e (c).~~

~~Gli ammontari, le somme e/o i diritti di credito di cui al presente Articolo 2.1 saranno di seguito definiti come il "Pegno sul Saldo".~~

~~Resta inteso che le somme che saranno depositate sul Conto Oppegnorato in qualsiasi momento o che potrebbero derivare o essere acquisite in sostituzione di quelle inizialmente esistenti, così come le somme che saranno successivamente immesse, a qualsiasi titolo, dal Costituente, o per suo conto, sul Conto Oppegnorato, costituiranno Saldo di Conto Corrente assoggettato al Pegno sul Saldo ai sensi del presente Contratto, esclusa qualsiasi novazione.~~

~~2.2. — La Banca Depositaria, con riferimento al Conto Oppegnorato registrerà i depositi di ogni somma (specificata al precedente Articolo 2.1) nel relativo conto.~~

~~3. — PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO~~

~~3.1. — [●], in qualità di Banca Depositaria presso la quale è aperto il Conto Oppegnorato, sottoscrive il presente Contratto anche ai fini dell'accettazione del relativo Pegno sul Saldo ai sensi dell'articolo 2800 del Codice Civile.~~

~~3.2. — Le Parti convengono che il Saldo di Conto Corrente verrà utilizzato e gestito nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 5 (Movimentazioni del Conto Oppegnorato).~~

~~3.3 — Qualora si verifichi un qualsiasi Evento Rilevante ai sensi del Regolamento del Prestito e per tutto il tempo in cui tale evento permanga e finché i Creditori Pignoratizi comunicano al Costituente che il relativo Evento Rilevante è rinunciato, i Creditori Pignoratizi saranno legittimati a dare istruzioni alla Banca Depositaria di non accettare istruzioni dal Costituente in relazione al Conto Oppegnorato.~~

~~3.4 — Resta inteso che, ogni qualvolta delle somme vengano prelevate dal Conto Oppegnorato nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Articolo 5 (Movimentazioni del Conto Oppegnorato), tali somme si intenderanno liberate dal Pegno sul Saldo, che manterrà comunque la sua piena efficacia rispetto alle somme non prelevate.~~

~~3.5 — Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente Articolo 3.1, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna una "Data di Notifica"), il Costituente dovrà, a propria cura ed a proprie~~

spese, notificare alla Banca Depositaria un atto, avente data certa, contenente l'estratto conto aggiornato relativo al Conto Oppegnorato, avente data non anteriore a 5 (cinque) giorni prima la Data di Notifica.

4. ESCUSSIONE DEL PEGNO

4.1. Qualora (i) si verifichi un Evento Rilevante e (ii) i Portatori dei Titoli abbiano esercitato i diritti ad essi attribuiti dall'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*) del Regolamento del Prestito, i Portatori dei Titoli medesimi (anche per il tramite del Rappresentante Comune, ove nominato), in qualità di Creditori Pignoratizi, avranno il diritto di intimare, a mezzo ufficiale giudiziario, al Costituente, il pagamento di tutte le somme da questo dovute in relazione alle Obbligazioni Garantite, assegnando allo stesso per tale adempimento un termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà all'escussione del Pegno sul Saldo (o di parte di esso) secondo la normativa prevista dal Codice Civile.

4.2. Ferme restando le applicabili disposizioni di legge, resta inteso che, qualora il Pegno sul Saldo venisse escusso e gli importi derivanti dall'utilizzo del presente Saldo di Conto Corrente fossero insufficienti a soddisfare interamente le ragioni creditorie dei Creditori Pignoratizi relative ai Titoli, queste verranno soddisfatte secondo un criterio *pro rata e pari passu*.

5. MOVIMENTAZIONI DEL CONTO OPPEGNORATO

5.1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi del presente Articolo 5, il Costituente si impegna:

5.1.1. entro la Data di Emissione, a versare un importo pari ad Euro 1.000 (mille/00) (l' "**Importo Minimo**") sul Conto Oppegnorato; e

5.1.2. fino alla Data di Scadenza, a mantenere sul Conto Oppegnorato un importo corrispondente almeno all'Importo Minimo.

5.2. Il Costituente dovrà:

(i) entro la Data di Emissione, effettuare, a favore dei Creditori Pignoratizi, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Tavullia e dalla Convenzione Tavullia 2, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di appositi atti notarili di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dei relativi atti di cessione al GSE;

(ii) entro 30 giorni successivi all'estinzione del finanziamento bancario concesso al Costituente da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa con riferimento all'Impianto Ascoli, effettuare, a favore dei Creditori Pignoratizi, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Ascoli, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di apposito atto notarile di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dell'atto di cessione al GSE;

(iii) entro 30 giorni successivi all'estinzione del finanziamento bancario concesso al Costituente da Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. con riferimento all'Impianto Ascoli 2, effettuare, a favore dei Creditori Pignoratizi, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Ascoli 2, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di apposito atto notarile di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dell'atto di cessione al GSE;

(iv) entro 30 giorni successivi all'estinzione del finanziamento bancario concesso al Costituente da Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. con riferimento all'Impianto Spoleto, effettuare, a favore dei Creditori Pignoratizi, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Spoleto, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di apposito atto notarile di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dell'atto di cessione al GSE.

5.3. Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 5.1. e 5.2, il Costituente dovrà, inoltre, fare in modo che, a partire dal giorno successivo alla Data di Pagamento che cade il 30 aprile 2015 e fino all'integrale rimborso del Prestito, sia sempre presente sul Conto Oppegnorato un importo pari all'Importo della Rata dovuta a ciascuna Data di Pagamento immediatamente successiva, fermo restando che gli importi così accantonati potranno essere liberati a favore del Costituente, esclusivamente fino al 31 ottobre 2022 ("**Data di Riferimento**"), nel caso in cui si verifichino le Condizioni di Liberazione, fermo restando che, in ogni caso, a partire dal giorno successivo alla Data di Riferimento, l'accantonamento sul Conto Oppegnorato dovrà essere nuovamente eseguito di modo che il saldo

~~del Conto Oppegnorato sia in ogni momento pari ad almeno l'Importo della Rata dovuta a ciascuna Data di Pagamento immediatamente successiva. Gli importi da accantonarsi dovranno derivare dai flussi di cassa derivanti dalle cessioni di cui all'Articolo 5.2 ovvero, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti, mediante diversi fondi del Costituente, che lo stesso sarà tenuto a versare.~~

~~5.4. — Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 5.1, 5.2, e 5.3, il Costituente dovrà fare in modo che, a partire dal mese successivo alla Data di Pagamento che cade il 30 aprile 2015, sia presente sul Conto Oppegnorato, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, per tutta la durata del Prestito, una somma pari almeno alla sesta parte dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva; ed in particolare il Costituente dovrà:~~

~~5.4.1. — far sì che sia presente un saldo positivo sul Conto Oppegnorato non inferiore a:~~

~~5.4.1.1. — entro l'ultimo giorno del primo mese del relativo Periodo di Interessi, un sesto dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;~~

~~5.4.1.2. — entro l'ultimo giorno del secondo mese del relativo Periodo di Interessi, due sesti dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;~~

~~5.4.1.3. — entro l'ultimo giorno del terzo mese del relativo Periodo di Interessi, tre sesti dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;~~

~~5.4.1.4. — entro l'ultimo giorno del quarto mese del relativo Periodo di Interessi, quattro sesti dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;~~

~~5.4.1.5. — entro l'ultimo giorno del quinto mese del relativo Periodo di Interessi, cinque sesti dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;~~

~~5.4.1.6. — entro l'ultimo giorno del sesto mese del relativo Periodo di Interessi, l'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva.~~

~~Gli importi da accantonarsi ai sensi del precedente Articolo 5.4.1, dovranno derivare dai flussi di cassa derivanti dalle cessioni di cui all'Articolo 5.2 ovvero, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti, mediante diversi fondi del Costituente, che lo stesso sarà tenuto a versare.~~

~~5.5. — Con riferimento alla quota interessi dell'Importo della Rata, ai fini della determinazione dell'ammontare dei versamenti di cui all'Articolo 5.4. che precede, la quota interessi dell'Importo della Rata verrà calcolata applicando il Tasso di Interesse applicabile ai sensi del Regolamento del Prestito nel relativo Periodo di Interessi.~~

~~5.6. — Le Parti concordano che il Costituente potrà liberamente disporre, mensilmente, delle somme eccedenti gli importi indicati ai precedenti Articoli 5.1., 5.3 e 5.4.~~

~~5.7. — Le Parti concordano che, ad eccezione dell'Importo Minimo e dell'accantonamento ai sensi del precedente Articolo 5.3, i cui importi, salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, dovranno essere mantenuti sul Conto Oppegnorato fino alla Data di Scadenza come previsto dall'Articolo 5.1.2. ovvero 5.3 e delle somme liberamente disponibili come indicate nel precedente Articolo 5.6, gli importi depositati sul Conto Oppegnorato ai sensi del precedente Articolo 5.4.1 dovranno essere utilizzati dal Costituente esclusivamente per rendere disponibili, entro il ventesimo giorno del mese in cui cade ciascuna Data di Pagamento, le somme necessarie per il pagamento dell'Importo della Rata dovuto alla relativa Data di Pagamento in favore dei Portatori dei Titoli.~~

~~6. — DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE~~

~~6.1. — Dichiarazioni e garanzie del Costituente~~

~~Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Pignoratizi quanto segue:~~

~~(i) — il Costituente è una società a per azioni validamente costituita ed esistente in conformità al diritto italiano;~~

~~(ii) — le disposizioni del presente Contratto non violano alcuna norma di legge o provvedimento giudiziario o amministrativo e non sono in contrasto con le prescrizioni dell'atto costitutivo o dello statuto del Costituente, né con alcun impegno contrattuale e/o alcuna obbligazione gravante sul Costituente;~~

- (iii) ~~la costituzione del Pegno sul Saldo rientra nell'oggetto sociale del Costituente, il quale ha validamente adempiuto agli obblighi di legge e di statuto prescritti per l'attribuzione dei poteri di stipula del presente Contratto e per l'adempimento delle obbligazioni qui previste a proprio carico;~~
- (iv) ~~il Costituente non versa in stato di insolvenza, non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale o di liquidazione ai sensi della normativa applicabile e non ha ceduto, né è in procinto di cedere, i propri beni ai creditori. Non sono pendenti né si teme alcuna azione legale intesa a far dichiarare la nullità del Costituente. Non sussiste alcuna causa di scioglimento del Costituente;~~
- (v) ~~il Costituente è l'unico legittimo titolare del Conto Oppignorato e ha pieno titolo sul Saldo di Conto Corrente che risulta essere libero da qualsiasi vincolo, obbligo, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, salvo quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge, ovvero quelli comunque costituiti a favore dei Creditori Pignoratizi;~~
- (vi) ~~non sono in corso né sono minacciate per iscritto azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrali o simili, di qualunque natura in relazione al Conto Oppignorato ed al Saldo di Conto Corrente;~~
- (vii) ~~gli Impianti hanno un flusso riveniente coerente con quanto indicato nel *business plan* del Costituente contenuto nell'Allegato C;~~

6.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

~~Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Articolo 6.1 (*Dichiarazioni e garanzie del Costituente*) sono rilasciate dal Costituente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e saranno considerate vere, complete e accurate fino alla scadenza del Periodo di Garanzia, con riferimento alle circostanze di volta in volta esistenti.~~

7. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

~~In aggiunta ad ogni altro obbligo e/o impegno del Costituente assunto ai sensi del presente Contratto nonché ai sensi del Regolamento del Prestito, fino alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Costituente dovrà:~~

- (i) ~~utilizzare le somme depositate sul Conto Oppignorato esclusivamente in conformità con le disposizioni di cui al precedente Articolo 5 (*Movimentazioni del Conto Oppignorato*);~~
- (ii) ~~inviare prontamente ai Creditori Pignoratizi, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), copia di tutte le comunicazioni e ogni altro documento ricevuti in relazione al Conto Oppignorato che possano incidere sui diritti concessi per effetto del relativo Pegno sul Saldo;~~
- (iii) ~~comunicare prontamente ai Creditori Pignoratizi, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), ogni pretesa o azione legale, inclusa qualsiasi contestazione, comunicazione di richiesta di sequestro, pignoramento o qualsiasi altro vincolo, da chiunque avanzata, relativamente al Conto Oppignorato ed al Saldo di Conto Corrente;~~
- (iv) ~~ad eccezione del Pegno sul Saldo, ovvero di altri ulteriori diritti costituiti in favore dei Creditori Pignoratizi, non costituire e non impegnarsi a costituire sul Conto Oppignorato e sul Saldo di Conto Corrente alcun onere, gravame, vincolo, diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, o altro diritto, sia esso di natura reale o personale;~~
- (v) ~~astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che possa:~~
 - (a) ~~pregiudicare la validità, l'efficacia, l'esecutibilità o l'esecuzione del Pegno sul Saldo; o~~
 - (b) ~~pregiudicare o impedire l'esercizio dei diritti o delle facoltà dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Contratto ovvero ai sensi di quanto previsto nel Regolamento del Prestito.~~

~~Resta inteso che le Parti coopereranno in buona fede al fine di garantire e tutelare i diritti e le facoltà di ciascuna Parte ai sensi del presente Contratto, sottoscrivendo, se del caso, documenti, atti o certificati ulteriori rispetto al presente Contratto.~~

8. LIBERAZIONE DEL PEGNO

8.1. Liberazione del Pegno sul Conto Oppignorato

~~Alla scadenza del Periodo di Garanzia, su richiesta scritta ed a spese del Costituente, i Creditori Pignorati si impegnano a fare, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), quanto necessario per l'immediata liberazione del Pegno sul Conto Oppignorato.~~

~~9. COMUNICAZIONI~~

~~9.1. Elezione di domicilio~~

~~Ai fini della notifica dell'intimazione di cui all'articolo 2797, primo comma, del Codice Civile, nonché ai fini delle altre notifiche e comunicazioni relative a qualsiasi procedura giudiziaria connessa al presente Contratto, il Costituente elegge domicilio in via esclusiva in via Ivrea 70 —10098 Rivoli (TO), sede amministrativa della Società.~~

~~9.2. Comunicazioni~~

~~(a) Ogni comunicazione relativa o in ogni modo connessa al presente Atto dovrà essere effettuata (a) a mezzo lettera a.r. (che dovrà essere anticipata via fax), (b) a mezzo fax ovvero (c) a mezzo PEC/Email e dovrà essere inviata:~~

~~(i) se al Costituente, presso:~~

~~**Asja Ambiente Italia S.p.A.**
Corso Vinzaglio, 24
Torino
Att.ne: Guido Corbò
PEC: ASJAAMBIENTEITALIASTAFF@HYPERPEC.IT~~

~~(ii) se a [•], presso:~~

~~[•]~~

~~(iii) se a [•], presso:~~

~~[•]~~

~~(b) Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dalla data di ricevimento della lettera, se inviate a mezzo raccomandata a.r.; (ii) dalla data della ricezione in forma leggibile da parte del destinatario, se inviate via fax, alla data di ricezione della PEC/Email indicata nella ricevuta. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi indicati alla lettera (a) che precede in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.~~

~~(c) Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, un indirizzo diverso da quello indicato alla lettera (a) che precede presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto e al Pegno sul Saldo.~~

~~10. CONTINUAZIONE DEL PEGNO~~

~~(A) Il Pegno sul Saldo e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Pignorati derivanti dal presente Contratto rimarranno validi ed efficaci fino alla scadenza del Periodo di Garanzia anche a seguito di atti di esecuzione del Pegno sul Saldo.~~

~~(b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del Codice Civile, le Parti convengono espressamente che il Pegno sul Saldo non si estinguerà nell'ipotesi di novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite.~~

~~(c) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del Codice Civile, il Costituente presta il proprio espresso ed irrevocabile consenso al mantenimento del Pegno sul Saldo nell'ipotesi di novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite.~~

~~(d) il Costituente riconosce espressamente che, in qualunque ipotesi di:~~

~~(i) novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;~~

- (ii) ~~novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;~~
- (iii) ~~cessione, anche parziale, di uno o più delle Obbligazioni Garantite; o~~
- (iv) ~~modifica, di qualunque natura e per qualunque motivo, di una o più delle disposizioni del Regolamento del Prestito ovvero dei termini di una o più delle rispettive Obbligazioni Garantite;~~

~~su richiesta dei Creditori Pignoratizi, il Costituente dovrà sottoscrivere ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato (incluso un atto ricognitivo o altra scrittura di portata analoga) e dovrà fare tutto quanto necessario od opportuno, secondo il ragionevole giudizio dei Creditori Pignoratizi espresso anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), ai fini della continuazione del relativo Pegno sul Saldo.~~

~~11. — DISPOSIZIONI GENERALI~~

~~11.1. — Modifica del Contratto~~

- (a) ~~Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero qualsiasi rinuncia dei Creditori Pignoratizi ad avvalersi, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), dei diritti o delle facoltà qui previsti a loro favore, non produrrà alcun effetto, a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dai Creditori Pignoratizi, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), e dal Costituente.~~
- (b) ~~Il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti o delle facoltà spettanti ai Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale diritto o facoltà.~~

~~11.2. — Divieto di Riduzione~~

~~Salvo ogni facoltà di utilizzo del Saldo di Conto Corrente concessa dai Creditori Pignoratizi al Costituente ai sensi del presente Contratto, il Pegno sul Saldo, in conformità all'articolo 2799 del Codice Civile, non sarà ridotto in alcun modo a seguito del parziale adempimento delle Obbligazioni Garantite.~~

~~11.3. — Divieto di cessione da parte del Costituente~~

~~Il Costituente non potrà in nessun caso cedere o trasferire, neppure in parte, i propri diritti e/o obbligazioni di cui al presente Contratto, senza il previo consenso scritto dei Creditori Pignoratizi, espresso anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato).~~

~~11.4. — Rimedi~~

~~I diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto a favore dei Creditori Pignoratizi si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti e facoltà di cui gli stessi Creditori Pignoratizi siano titolari o divengano titolari ai sensi di legge o di altre disposizioni contrattuali, incluse le disposizioni Regolamento del Prestito.~~

~~11.5. — Ulteriori garanzie~~

~~La garanzia pignorizia costituita con il presente Contratto ha ed avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra eventuale garanzia reale o personale prestata dal Costituente e/o da terzi in relazione al Prestito, al Regolamento del Prestito o alle relative Obbligazioni Garantite e si aggiunge a, e non pregiudica gli ulteriori diritti di garanzia di cui i Creditori Pignoratizi siano o divengano titolari con riferimento al Regolamento del Prestito o alle Obbligazioni Garantite.~~

~~11.6. — Invalidità parziale~~

~~L'invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto non avrà, nei limiti consentiti dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Contratto. Le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per entrambe le Parti e che abbia un effetto commerciale il più possibile analogo a quello della disposizione invalida o inefficace da sostituire.~~

~~12. — TASSE, IMPOSTE, SPESE ED INDENNIZZI~~

12.1. — Oneri del Contratto

Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti da ciascuno Creditore Pignoratizio e connessi al presente Contratto o al Pegno sul Saldo sono a carico del Costituente.

12.2. — Imposta sostitutiva

Il presente atto è soggetto all'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 20 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 601 come introdotto dall'articolo 12 comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 9 c.d. "Decreto Destinazione Italia" come da opzione deliberata dal consiglio di amministrazione del Costituente in data 5 febbraio 2015 il cui estratto del verbale conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

13. — NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

13.1. — Il Costituente dichiara che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra le Parti, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dai Creditori Pignoratizi la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile.

14. — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1. — Legge applicabile

Il presente Contratto ed ogni obbligazione contrattuale ed extracontrattuale che ne deriva sono interamente regolati dalla legge italiana e devono essere interpretati in conformità alla stessa.

Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.



Document comparison by Workshare 9.5 on 22 November 2019 13:13:14

Input:	
Document 1 ID	file://C:\Users\silu\Desktop\ASJA1\552533059(16)_Asja - Regolamento Prestito (2).DOC
Description	552533059(16)_Asja - Regolamento Prestito (2)
Document 2 ID	interwovenSite://IMDMS1.SIMMONS-SIMMONS.COM/L_LIVE_EMEA2/18808144/1
Description	#18808144v1<L_LIVE_EMEA2> - Asja - Regolamento Prestito Esistente
Rendering set	Standard

Legend:	
	<u>Insertion</u>
	Deletion
	Moved from
	<u>Moved to</u>
	Style change
	Format change
	Moved deletion
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	233
Deletions	329
Moved from	6
Moved to	6
Style change	0
Format changed	0
Total changes	574